

L. 29-12-1993 n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Capo IV - Disposizioni sul finanziamento e sul personale

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

18. Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi [\(23\)](#).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 \(24\)](#).

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni

amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali [\(25\)](#) del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [\(26\)](#) [\(27\)](#).

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio [\(28\)](#).

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento [\(29\)](#).

---

[\(23\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 29 novembre 2004](#).

[\(24\)](#) Comma prima modificato dall'[art. 2, D.L. 18 settembre 1995, n. 381](#), con effetto dal 16 settembre 1995, in virtù dell'[art. 4](#) dello stesso decreto, poi sostituito dall'[art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 17 ed infine così modificato dall'[art. 44, L. 12 dicembre 2002, n. 273](#). Con [D.M. 17 maggio 1995](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 1995, n. 172) è stata determinata la misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese alle camere di commercio, nonché della quota di tale diritto da riservare al fondo di perequazione e dei relativi criteri di ripartizione tra le camere di commercio. Per l'anno 1996 si è provveduto con [D.M. 29 aprile 1996](#) (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 184); per l'anno 1997 con [D.M. 29 maggio 1997](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 1997, n. 169); per l'anno 1998 con [D.M. 26 febbraio 1998](#) (Gazz. Uff. 6 giugno 1998, n. 130); per l'anno 1999 con [Del. 18 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 24 maggio 1999, n. 119); per l'anno 2001 con [D.M. 18 aprile 2002](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 2002, n. 127). Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'[art. 8](#) della presente legge sono state determinate, per l'esercizio 2001, con [D.M. 23 aprile 2001](#); per l'esercizio 2002, con [D.M. 17 maggio 2002](#); per l'esercizio 2003, con [D.M. 23 maggio 2003](#); per l'esercizio 2004, con [D.M. 5 marzo 2004](#); per l'esercizio 2005, con [D.M. 23 marzo 2005](#); per l'esercizio 2006, con [D.M. 28 marzo 2006](#); per l'esercizio 2007, con [D.M. 23 marzo 2007](#); per l'esercizio 2008, con [D.M. 1° febbraio 2008](#); per l'esercizio 2009, con [D.M. 30 aprile 2009](#). In materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vedi il [D.M. 11 maggio 2001, n. 359](#). Per il differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto

per l'anno 2003 vedi l'[art. 5-ter, D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [D.M. 27 gennaio 2005, n. 54](#).

[\(25\)](#) Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al [comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#), ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

[\(26\)](#) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'[art. 44, L. 12 dicembre 2002, n. 273](#).

[\(27\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 17.

[\(28\)](#) Vedi, anche, l'[art. 17, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#).

[\(29\)](#) Sulla cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio, vedi, anche, l'[art. 76, L. 21 novembre 2000, n. 342](#). Per la definizione del diritto annuale di cui al presente articolo vedi l'[art. 5-quater, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il [D.M. 9 maggio 2003](#). Per la sospensione dei termini di versamento del diritto annuale previsto dal presente articolo per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, vedi la lettera b) del [comma 1 dell'art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).